



**Veterinary Certificate for Fresh Meat of Domestic Swine Consigned to the
European Union – Italian Version**

PAESE: United States

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore <input type="checkbox"/> Nome		I.2. Numero di riferimento del certificato					
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente					
	Tel.N°		I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome		I.6.					
	Indirizzo							
	Codice postale							
	Tel.N°							
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		I.12.					
	Nome		Numero di riconoscimento					
	Indirizzo							
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza					
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.16. PIF di entrata nell'UE					
	Identificazione Riferimento documentale		I.17.					
	I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice NC)					
				I.20. Numero di animali/ Peso lordo				
I.21 Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli						
I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24. Tipo di imballaggio						
I.25. Merce certificata per Consumo umano <input type="checkbox"/>								
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>						
I.28. Identificazione della merce								
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce		Tipo di trattamento		Numero di riconoscimento degli stabilimenti Macello Laboratorio di sezionamento Deposito frigorifero		
Numero di colli		Peso netto						

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE – United States

Modello POR

	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
Parte II: Certificazione	<p>II.1 Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto veterinario ufficiale dichiara di essere a conoscenza dei pertinenti requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni dei suini domestici descritte nella parte I sono state prodotte conformemente a detti requisiti e in particolare che:</p> <p>II.1.1 le [carni] [carni macinate]⁽¹⁾ provengono da stabilimenti che applicano un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>II.1.2 le carni sono state ottenute in conformità ai requisiti di cui all'allegato III, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3 le carni soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di <i>Trichine</i> nelle carni, e in particolare:</p> <p>(1) [sono state sottoposte, con esito negativo, a un esame per la ricerca delle trichine con un metodo di digestione;]</p> <p>(1) o [sono state sottoposte a trattamento mediante congelazione conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 2075/2005;]</p> <p>(1) o [sono ottenute da suini domestici provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005, oppure non svezzati e di età inferiore a 5 settimane.]</p> <p>⁽¹⁾ II.1.4 [le carni macinate sono state prodotte in conformità all'allegato III, sezione V, del regolamento (CE) n. 853/2004 e congelate a una temperatura interna non superiore a -18 °C;]</p> <p>II.1.5 le carni sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni ante e post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione I, capo II, e all'allegato I, sezione IV, capi IV e IX, del regolamento (CE) n. 854/2004;</p> <p>II.1.6 ⁽⁴⁾ [la carcassa o le parti della carcassa recano la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004;]</p> <p>(1) o [gli imballaggi delle [carni] [carni macinate]⁽¹⁾ recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;]</p> <p>II.1.7 le [carni] [carni macinate]⁽¹⁾ soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p> <p>II.1.8 sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi derivati, previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima;</p> <p>II.1.9 le [carni] [carni macinate]⁽¹⁾ sono state immagazzinate e trasportate in conformità ai requisiti pertinenti dell'allegato III, sezioni I e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>⁽²⁾ II.1.10 soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia.]</p> <p>II.2. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I:</p> <p>II.2.1 sono state ottenute nel o nei territori contrassegnati dal codice:⁽³⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato:</p>		

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE – United States

Modello POR

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>(1) [a] erano indenni da 12 mesi da afta epizootica, peste bovina, peste suina africana, peste suina classica, malattia vescicolare dei suini, e]</p> <p>(+) o [a] i) erano indenni da 12 mesi da peste bovina, peste suina africana, [afta epizootica]⁽⁺⁾, [peste suina classica]⁽⁺⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽⁺⁾; e</p> <p>ii) erano considerati indenni da [afta epizootica]⁽⁺⁾, [peste suina classica]⁽⁺⁾ e [malattia vescicolare dei suini]⁽⁺⁾, dal (gg/mm/aaaa), senza aver successivamente registrato casi/focolai ed erano autorizzati a esportare queste carni in forza della decisione / /UE della Commissione, del (gg/mm/aaaa); e]</p> <p>b) non hanno effettuato, negli ultimi 12 mesi, alcuna vaccinazione contro queste malattie e non consentono l'importazione di animali domestici vaccinati contro queste malattie;</p> <p>II.2.2 sono state ottenute da animali:</p> <p>(1) [rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1 fin dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la macellazione;]</p> <p>(1) o [che sono stati introdotti il (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1, dal territorio contrassegnato dal codice⁽³⁾ dal quale, a quella data, erano autorizzate le importazioni di queste carni fresche nell'Unione;]</p> <p>(+) o [che sono stati introdotti il (gg/mm/aaaa) nel territorio descritto al punto II.2.1 dal seguente Stato membro dell'UE:.....]</p> <p>II.2.3 sono state ottenute da animali di aziende:</p> <p>a) nelle quali nessuno degli animali presenti è stato vaccinato contro le malattie indicate al punto II.2.1;</p> <p>b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai delle malattie di cui al punto II.2.1 nei 40 giorni precedenti;</p> <p>c) alle quali non sono applicati divieti connessi alla comparsa di focolai di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;</p> <p>(+)(4) [d) che si sono impegnate a non somministrare ai suini rifiuti di cucina, sono soggette a controlli ufficiali e figurano nell'elenco compilato dalle autorità competenti ai fini delle importazioni di carni suine nell'Unione;]</p> <p>II.2.4 sono state ottenute da animali:</p> <p>a) che fin dalla nascita sono stati tenuti separati dagli artiodattili selvatici,</p> <p>b) che sono stati trasportati in veicoli puliti e disinfettati prima del carico, dalle aziende fino a un macello riconosciuto, senza entrare in contatto con altri animali che non soddisfacevano le condizioni di cui ai punti II.2.1, II.2.2 e II.2.3;</p> <p>c) che sono stati sottoposti a un'ispezione sanitaria ante mortem, presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione e in particolare non hanno presentato alcuna evidenza delle malattie citate al punto II.2.1; e</p> <p>d) che sono stati macellati il (gg/mm/aaaa) o tra il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa)⁽⁵⁾;</p> <p>II.2.5 sono state ottenute in uno stabilimento nel raggio di 10 km dal quale nei 40 giorni precedenti non si sono verificati casi/focolai delle malattie indicate al punto II.2.1 oppure, qualora si sia verificato un caso di malattia, la preparazione delle carni destinate</p>		

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE – United States

Modello POR

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>a essere importate nell'Unione è stata autorizzata soltanto dopo la macellazione di tutti gli animali presenti, la rimozione di tutte le carni e la completa pulizia e disinfezione dello stabilimento sotto il controllo di un veterinario ufficiale;</p> <p>II.2.6 sono state ottenute e preparate senza entrare in contatto con altre carni che non soddisfano le condizioni previste dal presente certificato.</p> <p>(1) II.3. Attestato relativo al benessere degli animali</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche descritte nella parte I del presente certificato derivano da animali che nel macello, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati conformemente alle disposizioni pertinenti della normativa dell'Unione e che sono state osservate prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui ai capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio. ⁽⁶⁾</p> <p>Osservazioni</p> <p>Il presente certificato riguarda le carni fresche, incluse le carni macinate, di domestici suini (<i>Sus scrofa</i>). Con carni fresche si intendono tutte le parti di animali, fresche, refrigerate o congelate, idonee al consumo umano.</p> <p>Parte I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Casella I.8: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. • Casella I.11: luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione. • Casella I.15: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione. • Casella I.19: utilizzare il codice SA appropriato: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 o 15.01. • Casella I.20: indicare il peso lordo e il peso netto totali. • Casella I.23: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). • Casella I.28. <i>Natura della merce</i>: indicare "carcassa intera", "semicarcarca", "quarti di carcassa", "tagli" o "carne macinata". <p>Con carni macinate si intendono le carni disossate che sono state ridotte in frammenti e che devono essere state preparate esclusivamente con muscoli striati (compresi i tessuti adiposi adiacenti), ad esclusione del muscolo del cuore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Casella I.28. Tipo di trattamento: se del caso, indicare "disossate", "non disossate" "frollate" e/o "macinate". Se si tratta di tagli/pezzi congelati, indicare la data del congelamento (mm/aa). <p>Parte II</p> <p>(1) Cancellare la dicitura che non interessa.</p> <p>(2) Barrare se la partita non è destinata a essere importata in Svezia o in Finlandia.</p> <p>(3) Codice del territorio quale figura nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>(4) Garanzie supplementari da fornire ove la lettera "D" figuri nella colonna 5 "GS" dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p> <p>Con "rifiuti di cucina" si intendono i rifiuti di cibi destinati al consumo umano provenienti da ristorazione, catering o cucine, compresi i rifiuti delle cucine industriali e i rifiuti domestici dell'allevatore o delle persone addette alla cura dei suini.</p> <p>(5) Data o date di macellazione. Le importazioni di queste carni non sono consentite qualora siano state ottenute da animali macellati prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui</p>		

(Signature of Official Veterinarian)



PAESE – United States

Modello POR

II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
<p>alle caselle I.7 e I.8 – fossero autorizzati a importare nell'Unione o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali carni da detto paese terzo, territorio o loro parte.</p> <p>⁽⁶⁾ GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1</p> <p>⁽⁷⁾ Unicamente per i paesi terzi contrassegnati con “K” nella colonna “GS” dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.</p>		
<p>Veterinario ufficiale</p> <p>Cognome e nome (in stampatello):</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>		

(Signature of Official Veterinarian)